

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

FRA

l'Università degli Studi di Torino (di seguito **UNITO**), con sede in Via Verdi n. 8, 10124 Torino P.IVA **02099550010** C.F. **80088230018**, rappresentato per la firma del presente atto dal **Prof. Stefano Geuna**, nato a Torino il 21/10/1955 Rettore e Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Torino

E

Fondazione LandscapeFor (di seguito **FLF**), con sede legale in Torino, via Basilica 3, CAP 10122, CF 97776670016 /p.iva 11668280016, rep. n. 111325 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente Paolo Castelnovi, nato a Genova il 28/06/1948.

PREMESSE

- UNITO ha, tra i propri fini istituzionali, la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico, di servizi al sistema socio-economico e al territorio e di loro valorizzazione, anche attraverso l'interazione con attori pubblici e privati;
- UNITO, quale *research university*, intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza;
- UNITO intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sia nell'ambito di progetti di ricerca e valorizzazione della ricerca e della didattica sia in quello di realizzazione di eventi celebrativi, mostre, convegni, nella convinzione che gli obiettivi sopracitati si realizzino attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell'eccellenza presenti nell'Ateneo e nel sistema socio economico territoriale;
- UNITO è interessata, per le attività sopracitate, a disporre degli strumenti e delle competenze messi a disposizione da FLF come supporto per attività di didattica, ricerca e valorizzazione;
- FLF ha come finalità principali fornire servizi e facilitare le attività di valorizzazione e gestione del paesaggio e dei beni culturali, materiali e immateriali, in particolare promuovendo la conoscenza con modalità innovative del patrimonio culturale e dei propri contesti;
- FLF promuove e dota di strumenti innovativi sia la ricerca che la divulgazione di studi di carattere culturale, scientifico, tecnico e professionale sui temi del paesaggio, del turismo culturale e delle attività diffuse di qualificazione e valorizzazione del patrimonio, anche con la formazione dei giovani e coinvolgendo il mondo della formazione sulle tematiche attinenti;
- FLF si propone come struttura di servizio per enti, aziende, imprese, università relativamente alle loro missioni istituzionali e ai temi sopracitati anche mettendo a disposizione l'atlante georeferenziato Atlasfor, messo a punto e gestito da FLF, per la localizzazione degli studi e della documentazione sui beni e le attività culturali (Atlasfor è una webapp, open source, senza pubblicità e di accesso diretto e gratuito: mappa il territorio – nazionale ed estero – con icone che localizzano e documentano le aree e i punti di interesse, le attività, gli itinerari).

VISTO

il reciproco interesse delle Parti a formalizzare una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione

Ai fini indicati in premessa UNITO e FLF intendono promuovere, su temi relativi alle proprie specifiche finalità e attraverso le proprie strutture interne, attività inerenti il paesaggio, il turismo culturale e le attività diffuse di qualificazione e valorizzazione del patrimonio storico culturale e artistico, articolate nelle seguenti forme:

- collaborazione per la realizzazione di iniziative scientifiche con l'obiettivo di sviluppare la ricerca (progetti di ricerca e congressi, convegni ecc.) a livello nazionale e internazionale sui temi del paesaggio, anche nel contesto dei Dottorati di ricerca e con l'impiego di Atlasfor;
- collaborazione per la realizzazione di iniziative di Valorizzazione della ricerca e della didattica (Terza Missione) che prevedano un alto impatto sui destinatari, con l'obiettivo di generare opportunità di dialogo e collaborazione con il pubblico nazionale e internazionale per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio, con particolare riguardo alle attività di organizzazione e realizzazione di iniziative, istituzionali e non, di carattere culturale (eventi di impegno pubblico, celebrazioni, esposizioni, rassegne e spettacoli ecc.);
- collaborazione per la realizzazione di iniziative didattiche (lezioni, seminari, laboratori, tirocini, stage, tesi di laurea) con l'obiettivo di favorire la formazione di studenti dell'Università di Torino negli ambiti del paesaggio, del turismo culturale e delle attività diffuse di qualificazione e valorizzazione del patrimonio, anche tramite l'impiego di Atlasfor;
- collaborazione per la progettazione di attività e partecipazione a bandi nazionali e internazionali per l'accesso a finanziamenti collegati alle attività della presente Convenzione:
- ricerche ed attività di comune interesse anche nell'ambito di stage, tesi di laurea o di dottorato di ricerca;
- consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici anche nell'ambito di attività per soggetti pubblici o privati del territorio;
- formazione e monitoraggio per l'uso didattico e di ricerca, delle strutture in dotazione nelle rispettive istituzioni, con particolare riferimento all'atlante Atlasfor;
- organizzazione e partecipazione a mostre, eventi, conferenze, congressi con comunicazioni scientifiche o divulgative o pubblicazione di risultati di ricerche condivise in forma cartacea o in rete;
- cooperazione con ogni altro mezzo che possa risultare utile al raggiungimento degli obiettivi comuni.

Art. 3 – Finalità e forme di collaborazione

Al fine di favorire e sviluppare la didattica, la ricerca e le iniziative verso soggetti esterni per la valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali, FLF e UNITO intendono promuovere, su temi relativi alle proprie specifiche finalità, la realizzazione di iniziative indirizzate a docenti, ricercatori e studenti ed eventualmente ai soggetti pubblici o privati interessati, per specifici territori, a sviluppare competenze e conoscenze del patrimonio culturale e del paesaggio, comprese quelle riguardanti l'*incoming* turistico e la conoscenza delle risorse diffuse sul territorio, con una gamma aperta di modalità e forme comunicative, quali:

- incontri pubblici ed eventi di interazione tra ricercatori e pubblico, dibattiti, consultazioni *on-line*;
- eventi culturali quali convegni, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti al pubblico;
- *podcast*, siti web, canali social;

- seminari, workshop e convegni scientifici o divulgativi;
- attivazione di stage e tirocini, eventualmente orientati a tesi di laurea, da svolgersi presso la sede di FLF a seguito di stipula di specifiche convenzioni per tirocini formative e di orientamento;
- pubblicazione degli esiti dei lavori di ricerca e di valorizzazione sviluppati nel quadro della convenzione, con particolare riferimento ai contributi di studenti dei master, dottorandi o altri coinvolti nei progetti, che potranno usufruire, tra l'altro, della rivista on-line "LandscapeForMAG".
- reciproca messa a disposizione di metodologie di ricerca e ordinamento dei dati, di fonti documentali e dotazioni tecnologiche, scientifiche strumentali, con particolare riferimento ad Atlasfor, l'Atlante georeferenziato messo a punto e gestito da FLF;
- progettazione congiunta in ordine a bandi di ricerca, produzione di servizi e consulenza sui temi oggetto della Convenzione
- attivazione di laboratori, stage o tirocini per i corsi di studio interessati o promossi da soggetti territoriali sugli ambiti tematici della convenzione
- utilizzo delle attrezzature materiali e informatiche in dotazione nelle rispettive istituzioni;

Le attività di cui sopra saranno, di volta in volta, concordate tra FLF e le specifiche strutture universitarie interessate, sempre nell'ambito dei temi e con le modalità previste nella presente Convenzione.

Per quanto riguarda la rivista *on-line* "LandscapeforMAG" un membro del Comitato scientifico viene indicato da UNITO, in modo da assicurare la qualità della politica editoriale della rivista e dei contenuti, compresi quelli forniti dai giovani ricercatori o studenti.

Articolo 4 – Personale, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Il personale delle Parti coinvolto nelle attività di ricerca oggetto della presente convenzione, così come le strutture e le attrezzature a cui ciascuna Parte consente l'accesso del personale dell'altra Parte sono consentiti esclusivamente sotto la supervisione dei responsabili scientifici.

Articolo 5 – Responsabili della convenzione

I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

- a) per UNITO: Prof.ssa Chiara Simonigh
- b) per FLF, il Presidente Arch. Paolo Castelnovi

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, il responsabile designato si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

Articolo 6 – Durata della convenzione

La presente Convenzione ha la durata di 5 (cinque) anni dalla data della stipula e alla scadenza potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le Parti. Ciascuna delle Parti potrà in qualunque momento recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi previa conclusione del lavoro concordato, che dovrà essere notificato alla Controparte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 7 – Oneri connessi all'attuazione della convenzione

Entrambe le parti concordano che tutti gli oneri finanziari dovranno essere negoziati in anticipo e dipenderanno dalla disponibilità di fondi.

L'onere della spesa relativamente alle attività oggetto del presente accordo di cooperazione,

graverà sulle singole strutture universitarie direttamente coinvolte nell'iniziativa, salvo diversamente stabilito.

Articolo 8 – Coperture assicurative

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose) del proprio personale e i soggetti ad esso equiparati che verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione e degli accordi attuativi successivi. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica della sostenibilità finanziaria.

Articolo 9 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgvo 81/2008 e s.m.i., si stabilisce che FLF assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso le proprie sedi nell'ambito dell'attuazione del Programma Tecnico-Scientifico. Allo stesso modo e reciprocamente UNITO assume i medesimi oneri nei confronti del personale e i soggetti ad esso equiparati nei locali dell'Ateneo.

Il personale di una Parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione si atterrà alle disposizioni in materia di prevenzione incendi e di gestione dell'emergenza vigenti nel contesto presso il quale si troverà ad operare.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4° del D. Lgvo 5 agosto 1998 n. 363, al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale delle Parti che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture di UNITO e FLF sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Qualora il Personale di FLF e di UNITO, nel corso di una specifica attività svolta in esecuzione della presente Convenzione, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento tra le Parti che provvederanno, secondo le rispettive competenze, alla valutazione del nuovo rischio ed alla definizione e adozione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione necessarie.

Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Articolo 10 – Regime dei risultati della collaborazione scientifica

I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data base e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 30 del 10/02/2005.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni e/o la presentazione a congressi saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

I risultati e gli eventuali prodotti applicativi derivanti dalla ricerca condotta in comune ed inerenti la presente Convenzione, potranno essere oggetto di cessione o vendita a terze parti, nonché oggetto di partecipazione a progetti con terze parti, solo a seguito di specifici Accordi scritti tra UNITO e FLF. In particolare nel caso di vendita saranno concordate forme di compartecipazione agli eventuali utili da formalizzare mediante apposito accordo scritto ad

integrazione della Convenzione.

Articolo 11 – Pubblicazioni

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, i risultati delle attività e della ricerca congiunta potranno essere divulgati congiuntamente o da UNITO con l'autorizzazione di FLF, alla quale verrà mostrato il testo da pubblicare.

FLF dovrà rispondere entro 60 giorni dalla ricezione della relativa richiesta scritta di autorizzazione. Se tale termine non viene rispettato senza una risposta scritta da parte di FLF, si ritiene che l'autorizzazione sia stata concessa. Se l'autorizzazione, che non può essere negata senza una buona ragione, è subordinata alla rimozione e/o alla modifica di parte delle informazioni ottenute UNITO si impegna a pubblicare il testo in conformità con le modifiche richieste di FLF. Sempre previo accordo fra le Parti contraenti, in caso di risultati scientifici realizzati da contributi delle Parti contraenti non congiunti, ovvero pubblicazioni a nome di una sola delle Parti, resta l'obbligo di citare la presente Convenzione e la fonte/proprietà dei dati nel testo o nei ringraziamenti.

Articolo 12 – Utilizzo del nome e del logo delle Parti

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna delle Parti.

In particolare, il nome e il logo di UNITO e quelli di FLF potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività svolte in comune oggetto della presente Convenzione e in particolare: per quanto riguarda FLF: a) il sito web istituzionale della FLF; b) l'atlante georeferenziato Atlasfor; c) la rivista *on-line* "LandscapeForMAG"; d) materiale promozionale quale: volantini, locandine, leaflet, folder; e) promozione tramite post sui canali social.

L'utilizzazione del nome e del logo di UNITO e quelli di FLF in attività svolte in comune, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

Il contenuto della presente Convenzione non conferisce alle parti il diritto di utilizzare qualsiasi nome, marchio o altra denominazione appartenente all'altra Parte (comprese le abbreviazioni) a scopi pubblicitari o qualsiasi altra attività promozionale, salvo diversamente concordato.

Articolo 13 – Controversie e legge applicabile

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere rispetto all'esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, le parti concordano che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione a seguito di una violazione della presente Convenzione sarà obbligatoriamente ed esclusivamente soggetta alla giurisdizione del Tribunale di Torino; le leggi italiane sono esclusivamente applicabili.

Articolo 14 – Riservatezza

L'esecuzione di questo accordo può significare che le parti si scambiano informazioni proprietarie e riservate, in qualsiasi forma, inclusi ma non limitati a campioni di prodotti, dati, test, relazioni, studi, documenti relativi alla tecnologia e ai processi di produzione (di seguito "Informazioni riservate"). Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione della presente Convenzione, la cui divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. In particolare, le parti si impegnano a:

- a. trattare le informazioni riservate come segrete e non divulgarle a terzi;
- b. utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per svolgere le attività descritte nel presente accordo;
- c. non brevettare informazioni o dati che fanno parte delle informazioni riservate;

- d. limitare la diffusione di informazioni riservate all'interno delle loro organizzazioni esclusivamente a quelle persone i cui uffici giustificano la conoscenza di tali informazioni;
- e. informare tutte le persone all'interno delle loro organizzazioni che acquisiscono informazioni riservate, degli obblighi di riservatezza ad esse applicabili;

Su richiesta di una delle parti, l'altra restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le informazioni riservate o, sempre su richiesta, distruggerà tutte le copie o riproduzioni di esse.

Le parti continueranno ad essere vincolate dagli obblighi stabiliti in questo articolo anche dopo aver restituito i suddetti documenti. Resta inteso che le informazioni riservate rimarranno di proprietà esclusiva della Parte che le fornisce e che nessuna clausola del presente accordo o altra dichiarazione che possa dar forma alla sua esecuzione può essere interpretata come concessione di una licenza o qualsiasi altro diritto di utilizzare le suddette informazioni

Gli obblighi di cui all'articolo 14 continuano dopo che il presente accordo è stato risolto per qualsiasi motivo e devono essere rispettati per un periodo di 3 anni dopo la sua scadenza. Qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza da parte di una delle Parti autorizza l'altra a recedere dalla presente Convenzione. La Parte interessata dovrà notificarlo tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la presente Convenzione si considererà annullata alla ricezione dell'avviso.

Articolo 15 – *Trattamento dei dati personali*

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101.

Articolo 16 – *Registrazione e spese*

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge n. 241/90 e dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R.26/10/1972 n. 634 e successive modifiche, a cura e spese della Parte richiedente.

L'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 è assolta dall'Università di Torino per conto della Direzione, in modo virtuale, tramite l'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75).

PER
Università degli Studi di Torino
IL RETTORE
Prof. Stefano Geuna

PER
Fondazione Landscapefor
IL PRESIDENTE
Arch. Paolo Castelnovi

Torino, _____

Torino, _____